

## Scheda informativa

# Finanziamento del pensionamento anticipato

### Come posso finanziare il mio pensionamento anticipato?

Se avete già riscattato l'intera somma nella previdenza di base e nei piani di previdenza complementari, potete effettuare un versamento su un conto di risparmio separato («Risparmio 60»).

Questo conto di risparmio ha lo scopo di ridurre o compensare la riduzione della rendita dovuta a un pensionamento anticipato.

### Perché è opportuno finanziare il pensionamento anticipato?

Con il conto di risparmio «Risparmio 60» potete:

- ridurre o compensare la riduzione della rendita di vecchiaia
- finanziare una rendita transitoria AVS (la rendita AVS ordinaria inizia all'età di riferimento AVS)

Dal punto di vista fiscale, i versamenti sul conto «Risparmio 60» sono equiparati ai riscatti. Il versamento ha quindi dei vantaggi fiscali.

### Premesse e procedura

Sul vostro certificato di previdenza alla voce «Riscatti possibili» potete verificare l'importo massimo del riscatto.

Prima del versamento è consigliabile effettuare un calcolo del riscatto su [www.pke.ch/online](http://www.pke.ch/online). Questo calcolo vi mostra gli effetti di un riscatto sulle future prestazioni di vecchiaia e l'importo massimo possibile che potete riscattare.

Se il riscatto è possibile e volete effettuarlo, inserite l'importo del riscatto su [www.pke.ch/online](http://www.pke.ch/online) e versate la somma indicata. Vi invieremo una conferma dell'effettuato pagamento.

Secondo il regolamento di previdenza potete effettuare al massimo tre riscatti in un anno civile.

### Versamento dell'importo prelevato in seguito a divorzio

Se in seguito a un divorzio la cassa pensione ha dovuto trasferire una parte del vostro avere di vecchiaia alla cassa pensione del coniuge divorziato, avete la possibilità di riscattare l'intera somma trasferita. Ciò vale anche se non sussiste altrimenti una possibilità di riscatto. In caso di divisione dell'avere di vecchiaia in seguito a divorzio, il riscatto viene prima impiegato per rimborsare il prelievo.

### Averi di libero passaggio del 2° pilastro

Tutti gli averi di libero passaggio del 2° pilastro devono esserci versati per legge. Solo in seguito possiamo calcolare l'importo massimo ammesso per il riscatto.

### Conti di previdenza del pilastro 3a per lavoratori indipendenti

Avete lavorato in passato come indipendenti e avete risparmiato nel pilastro 3a? In tal caso abbiamo bisogno di questa informazione per poter calcolare l'importo massimo ammesso per il riscatto. Potremo così verificare se il vostro avere di previdenza del pilastro 3a supera il limite stabilito dal fisco. L'eventuale importo che supera questo limite deve essere detratto dall'importo di riscatto ammesso.

### **Trasferimento dall'estero**

Vi siete trasferiti dall'estero negli ultimi cinque anni e, prima di questo periodo, non siete mai stati affiliati a un istituto di previdenza in Svizzera? In tal caso, nei primi cinque anni dopo l'adesione a un istituto di previdenza svizzero la somma annua di riscatto non può superare il 20 % del salario assicurato.

### **Prelievo anticipato per proprietà d'abitazione (PPA)**

Se avete effettuato un prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni (PPA) presso un istituto di previdenza o una fondazione di libero passaggio, non è possibile alcun riscatto fintanto che non avete rimborsato l'intero importo del prelievo.

### **Deduzioni fiscali**

I contribuenti soggetti a imposizione ordinaria in Svizzera possono dedurre dal reddito imponibile i riscatti effettuati con il patrimonio privato. Dopo il riscatto, vi inviamo un attestato per la vostra dichiarazione delle imposte.

Se il vostro domicilio fiscale è all'estero o se non siete soggetti a imposizione ordinaria, la deducibilità e gli effetti dei riscatti devono essere verificati accuratamente. L'accertamento spetta a voi. Per informazioni in materia fiscale dovete rivolgervi al vostro ufficio di tassazione.

### **Liquidazione in capitale**

I riscatti volontari non possono essere percepiti sotto forma di liquidazione in capitale nell'arco di tre anni (disposizioni LPP).

Per liquidazione in capitale si intende:

- capitale di vecchiaia al posto della rendita di vecchiaia
- prelievo anticipato per proprietà d'abitazione (PPA)
- versamento in contanti per trasferimento all'estero, inizio di un'attività indipendente o importi esigui

Secondo il diritto fiscale non è ammessa nessuna liquidazione in capitale per tre anni. Dal punto di vista fiscale, questo termine vincolato di tre anni non si applica solo alla somma dei riscatti effettuati e ai relativi interessi, ma all'intero capitale accumulato nella cassa pensione.

Esempio: avete accumulato nella CPE la somma di CHF 400'000 e nel 2025 effettuate un versamento di CHF 30'000 nella CPE. Due anni più tardi (2027) decidete di andare in pensione e volete riscuotere CHF 200'000 sotto forma di capitale. La CPE vi verserà questo capitale. La deducibilità del riscatto di CHF 30'000 vi potrà però essere negata dall'autorità fiscale con effetto retroattivo.

Vi raccomandiamo di mettervi in contatto con l'autorità fiscale competente e di farvi confermare la deducibilità per iscritto se:

- andate in pensione fra meno di tre anni e intendete richiedere una liquidazione in capitale
- intendete acquistare nei prossimi tre anni una proprietà d'abitazione con i mezzi della previdenza professionale
- nei prossimi tre anni intendete trasferirvi all'estero o iniziare un'attività indipendente e richiedere a questo scopo un versamento in contanti

La CPE declina qualsiasi responsabilità per eventuali contestazioni dell'autorità fiscale.

<b>Momento del riscatto</b>	Il pagamento deve arrivarci entro e non oltre il 31 dicembre, affinché il riscatto sia valido nell'anno in corso. Tenete presente che alla fine dell'anno i trasferimenti via banca o posta possono richiedere più tempo. Se il pagamento ci giunge entro i termini, riceverete da noi un attestato fiscale per l'anno in corso. Altrimenti l'importo del riscatto verrà usato per l'anno civile seguente. È determinante la data dell'arrivo del pagamento.
<b>Utilizzo del riscatto</b>	Se non avete ancora riscattato le prestazioni massime nella previdenza di base e nei piani di previdenza complementari, l'importo del riscatto verrà utilizzato a questo scopo.
<b>Remunerazione del conto «Risparmio 60»</b>	Il vostro conto «Risparmio 60» è remunerato a partire dal momento del riscatto a un tasso stabilito ogni anno dal Consiglio di fondazione risp. dalla cassa di previdenza.
<b>Uscita</b>	Al momento dell'uscita dall'impresa, il vostro conto di risparmio «Risparmio 60» è parte integrante della vostra prestazione di uscita. Se invece cambiate datore di lavoro ma rimanete assicurati alla CPE, l'avere rimane sul vostro conto «Risparmio 60» e il conto viene mantenuto.
<b>Invalidità e decesso</b>	<p>In caso di invalidità duratura, il conto «Risparmio 60» vi verrà versato in misura corrispondente al grado di prestazioni.</p> <p>In caso di decesso prima del pensionamento, il saldo del conto «Risparmio 60» non va perso, ma viene versato sotto forma di capitale agli aventi diritto. Vogliate osservare a questo proposito la scheda «Beneficiari del capitale di decesso,» che trovate sul nostro sito sotto Schede informative.</p>
<b>Utilizzo del conto «Risparmio 60» al momento del pensionamento anticipato</b>	<p>Al momento del pensionamento anticipato, potete utilizzare l'avere disponibile sul conto «Risparmio 60» come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– prelievo del capitale</li> <li>– riscatto della riduzione della rendita</li> <li>– finanziamento di una rendita transitoria AVS</li> </ul> <p>Su <a href="http://www.pke.ch/online">www.pke.ch/online</a> potete anche combinare queste possibilità.</p> <p>Se la somma della rendita di vecchiaia e quella supplementare proveniente dal conto «Risparmio 60» supera la rendita di vecchiaia a 65 anni, la parte eccedente viene utilizzata obbligatoriamente per una rendita transitoria AVS.</p>
<b>Pensionamento più tardi del previsto</b>	Desiderate lavorare più a lungo di quanto previsto originariamente? È possibile. Attenzione però: al momento del pensionamento, la vostra rendita di vecchiaia insieme a «Risparmio 60» non può superare il 105% della rendita di vecchiaia a 65 anni (senza «Risparmio 60»). Un eventuale importo eccedente rimane alla CPE.